



PIANO

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
ART. 1 – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE	3
ART. 2 - PREMESSE.....	4
ART. 3 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO	6
ART. 4 - QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO UNICO	7
ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE.....	8
ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE	9
ART. 7 – ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI	10
ART. 8 - PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ.....	10
ART. 9 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ	11
ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.....	11
ART. 11 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	12
ART. 12 – SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI	12
ART. 13 – ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY	13
ART. 14 – ASSISTENZA TECNICA	13

INTRODUZIONE

Questo Piano per la didattica digitale integrata, redatto in ottemperanza alle *Linee guida* promosse dal Ministero dell'Istruzione con il DM 89 del 7 agosto 2020, cerca di contemperare l'esigenza di allargare lo spettro delle metodologie didattiche nel pieno rispetto, da un lato, della libertà di insegnamento, dall'altro, della collegialità, valori imprescindibili, specie quando ci si propone di affrontare una prospettiva didattica innovativa, non senza un'attenzione al diritto all'apprendimento, al successo formativo e alla missione educativa che deve ispirare l'azione di una scuola pubblica di qualità.

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006, riformulata in data 22 maggio 2018, che pone al quarto punto la competenza digitale;

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, comma 7, lettere h, p, i commi 56, 57, 58 sull'adozione del Piano Nazionale Scuola Digitale;

VISTO il DM 851 del 27 ottobre 2015 sul Piano Nazionale Scuola Digitale;

VISTI degli Atti di indirizzo per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021:

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il Patto educativo di corresponsabilità approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 ottobre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

l'ITIS "Carlo Zuccante" predispone il seguente **Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI)**.

ART. 1 – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata.
2. Il presente Piano ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Viene allegato al PTOF che, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 4, punto 4, è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dell'Atto di indirizzo ed approvato dal Consiglio di istituto.
3. Il Piano viene trasmesso in forma adeguata a tutte le componenti della comunità scolastica.

ART. 2 - PREMESSE

1. La Didattica digitale integrata (DDI) può essere intesa come una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta agli studenti della scuola secondaria di II grado. È una modalità didattica complementare che, nell'ambito della programmazione didattica, specie in condizioni di emergenza, può arricchire l'attività didattica in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

2. Ciò al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di interruzione dell'attività didattica in presenza, per esempio a causa di un *Lockdown*, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI può essere utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione e terapie mediche.

3. Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti, predispone l'orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica (DPR 275/1999).

4. La DDI, anche in assenza di situazioni emergenziali, può costituire uno strumento complementare alla didattica tradizionale, utilizzato dai docenti in base al diritto alla libertà di insegnamento stabilito dall'art. 33 della Costituzione ribadito dall'art. 1 del D.Lgs. 297/1994, per integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è utile per

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
- l'opportuna risposta da dare alle esigenze inerenti alle attività di sostegno a favore delle disabilità certificate dalla legge 104/1992, dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) previsti dalla legge 170/2010, dei bisogni educativi speciali (BES), in particolare a seguito della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, anche in considerazione del disagio sociale o culturale.

5. Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

- o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti e Google Moduli;
- **Attività asincrone**, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
- o l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - o la partecipazione a videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma vanno intese come asincrone le attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci, come ad esempio in modalità capovolta (FLIPPED CLASSROOM) o Episodi di Apprendimento Situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali (BES), evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasmissione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento

e degli eventuali strumenti compensativi o dispensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati (PDP).

8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova la cultura fondata sulle competenze, quindi l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca una coerenza dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel curriculum d'istituto.
9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato (PEI).
10. L'Animatore digitale, i docenti del Team per l'innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
 - attività di formazione interna e di supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
 - attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla scuola per le attività didattiche.

ART. 3 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:
 - il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari. Tra le varie funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Registro del docente, l'Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.
 - la Google Suite for Education (o GSuite) associata al dominio della scuola che comprende un insieme di applicazioni quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Jamboard, Hangouts Meet, Classroom e altre modalità sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico, da attivare previa specifica autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre piattaforme web di realizzazione o fruizione di contenuto digitale sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell'ambito delle attività digitali in formato sincrono, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone in presenza. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Nell'ambito delle attività digitali in formato asincrono, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi e-mail di ciascuno (nome.cognome@itiszuccante.edu.it).

5. La registrazione delle presenze degli studenti, l'annotazione degli argomenti e/o dei compiti, la comunicazione scuola-famiglia, le giustificazioni e i relativi permessi di ingresso e uscita avvengono *esclusivamente* mediante Registro elettronico.

ART. 4 - QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO UNICO

La normativa ha affidato una specifica responsabilità al Dirigente scolastico nel predisporre l'Atto di indirizzo per il PTOF e i suoi allegati e, da ultimo, nel sovrintendere alla didattica a distanza. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di *Lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività integrate digitali in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni validato dal Dirigente scolastico nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici (D.Lgs. 165/2001, art. 25, comma 2).

1. Per ciascuna classe si ritiene ragionevole garantire 20 ore settimanali (circa 2/3 del monte ore), da articolare tendenzialmente in 45 minuti, di attività didattica sincrona, prevedendo una pausa di 15 minuti tra una unità didattica a distanza e l'altra, seguendo il regolare orario scolastico. All'interno del quadro orario settimanale delle lezioni i docenti di ciascuna disciplina svolgono, anche in relazione alla programmazione del Consiglio di classe, attività didattica in modalità sincrona per circa i 2/3 dell'orario in presenza.

2. Tale misura temporale dell'unità didattica è stabilita:

- per motivi legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;

- per salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti, sia delle studentesse e degli studenti, equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*;
3. ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale contenimento della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo soddisfatta dalla modalità didattica a distanza deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
 4. Di ciascuna attività integrata digitale asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di congruo numero di unità didattiche stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
 5. Deve essere dedicata una particolare attenzione alle caratteristiche della didattica digitale, la quale comporta un carico di lavoro maggiore. È opportuno verificare uno standard adeguato tra attività sincrone/asincrone e online/offline. Occorre monitorare l'Agenda di classe evitando possibili sovrapposizioni di verifiche o di consegne relativamente alle attività asincrone delle diverse discipline.
 6. Tale impostazione viene considerata nel Percorso di Secondo Livello, in virtù delle esperienze già maturate e consolidate, in relazione ai bisogni formativi specifici, tenendo conto dell'esigenza di assicurare almeno 4 ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE

1. Nel caso di videolezioni di classe, individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail istituzionale individuale o di gruppo (ai sensi del Regolamento e della contestuale Liberatoria sottoscritta dai genitori in data 9 marzo 2020 al fine di garantire a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dell'ITIS "Carlo Zuccante" un account).
2. All'inizio del meeting, l'insegnante ha cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate secondo l'orario settimanale deve essere motivata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale giustifica l'assenza della studentessa o dello studente utilizzando la funzione Libretto web disponibile nel Registro Elettronico ClasseViva.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso; lo studente in ritardo segnala il proprio arrivo tramite chat, in modo che l'insegnante possa avere traccia dell'orario di ingresso a lezione, anche al fine di valutare se segnalarlo assente o presente per l'intera lezione.
- partecipare con educazione al meeting; le richieste di parola sono rivolte all'insegnante per alzata di mano come previsto all'interno di Meet di GSuite, sulla chat o in altra forma consentita dall'insegnante;
- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente in primo piano, in un ambiente consono, possibilmente privo di rumori di fondo, con un contegno adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e va concordata prima della didattica a distanza con richiesta motivata dei genitori della studentessa o dello studente ovvero dandone corretta informazione ai genitori. E' opportuno che ciascun docente, al fine di esercitare quanto gli compete, nel ricorrere alla didattica a distanza, tenga la telecamera accesa. Il ruolo dell'insegnante a distanza è analogo a quello in presenza ed è fondato sulla responsabilità educativa: qualora ne ricorrano i presupposti l'insegnante esercita l'attività disciplinare in proporzione al rilievo dei fatti.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le attività integrate digitali in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, che vengono automaticamente archiviati sul Drive di Classroom. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @itiszuccante.edu.it.

4. Le attività svolte in modalità asincrona, come ogni attività didattica, è opportuno che siano documentate attraverso la registrazione delle stesse sul registro elettronico. Ciò riguarda anche lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti e/o consegna di elaborati opportunamente raccolti dal docente. La “collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche” è tra i criteri per la qualità dell’attività scolastica (lettera b, punto 3, comma 129 della legge 107/2015).

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

ART. 7 – ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali utilizzi inappropriati e anche gli abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti offensivi o lesivi della dignità o della reputazione.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può rendere non derogabile l’azione disciplinare amministrata con proporzionalità, nel rispetto del diritto alla difesa, seguendo le procedure trasparenti e corrette. Importante, nel dialogo educativo, il rapporto con le famiglie, la loro tempestiva informazione, specie di fronte all’esigenza di intraprendere sanzioni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

ART. 8 - PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano la sospensione dell’attività didattica con prescrizione della quarantena di una o più classi, il Dirigente scolastico valuta, per le classi

individuare e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, quali attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona promuovere insieme al Consiglio o ai Consigli delle classi coinvolte sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, il Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, promuove percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati. Il docente assicura la partecipazione delle studentessa/e e degli studenti in modalità sincrona anche se l'intero gruppo classe è in presenza. L'ITIS "Carlo Zuccante" è impegnato ad assicurare a quanti sperimentano nuove metodologie didattiche gli opportuni strumenti tecnologici.
2. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, il Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, promuove percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.
3. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti e/o il numero dei componenti del Consiglio di classe interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, il Dirigente scolastico valuta quali attività didattiche svolgere a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o di isolamento domiciliare non positivi al Covid-19 garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza secondo quanto indicato negli articoli 5 e 6.

2. In merito alla condizione di fragilità del personale docente, certificata dal Medico competente, il Dirigente scolastico valuta, sulla base delle prescrizioni mediche e insieme ai diretti interessati, il loro coinvolgimento più appropriato nell'attività scolastica.

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. In caso di *Lockdown* è corretto e necessario tener conto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, di governo, anche del sistema scolastico, al fine di impostare al meglio quanto è appropriato sotto

il profilo delle verifiche degli apprendimenti in relazione ai criteri di trasparenza e tempestività (DPR 122/2009).

2. È auspicabile sollecitare una cultura della responsabilità anche da parte degli studenti nel garantire prove affidabili in riferimento all'accertamento delle loro conoscenze, abilità e competenze. Spetta al singolo docente valutare la congruenza e l'opportunità del ricorso alle prove scritte e/o orali.

3. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante può indicare le modalità di verifica utilizzate.

4. La valutazione è condotta con le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel PTOF, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con certificazione di disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali (BES), è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati (PDP) e nei Piani educativi individualizzati (PEI).

ART. 11 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Al fine di garantire, anche in condizioni di emergenza, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie l'Istituto utilizzerà come strumento Google Meet sia per il ricevimento genitori sia per le riunioni dei Consigli di Classe.

I genitori devono prenotare, attraverso l'apposita funzione presente sul Registro elettronico, il colloquio con i docenti. Una volta effettuata la prenotazione, è a cura del singolo docente inviare all'indirizzo di posta elettronica del genitore che ha fatto la richiesta o dello studente nome.cognome@itiszuccante.edu.it il link a cui è necessario collegarsi per il colloquio.

ART. 12 – SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è già in atto dall'a.s. 2019/2020, nei limiti delle risorse disponibili, con un'istruttoria a evidenza pubblica e facendo ricorso alla certificazione ISEE, un servizio di comodato d'uso gratuito per personal computer ed altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio di Istituto.

2. La rilevazione del fabbisogno può riguardare anche il personale docente a tempo determinato.

3. I docenti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari della somma della Carta del Docente, sono nella possibilità di dotarsi degli strumenti necessari.

ART. 13 – ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY

Alla tutela della privacy concorre il DPO (Data Protection Officer), ovvero il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD). Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

1. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
 - a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR);
 - b) prendono visione del Regolamento per l'utilizzo di Google Suite for Educational accettandone l'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
 - c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI.

ART. 14 – ASSISTENZA TECNICA

Per informazioni o per problemi tecnici relativi all'uso e al funzionamento degli strumenti utilizzati per la DDI è possibile richiedere assistenza all'indirizzo di posta elettronica assistenza.technica@itiszuccante.edu.it

Mestre, 17 novembre 2021